

Italgasbeton - Assitalia

Il rapporto che l'assicurazione accetta ed instaura con il cliente è di natura fiduciaria, sulla base dell'analisi dei rischi che l'assicurazione autonomamente accetta ed assume con la sottoscrizione della polizza.

Una assicurazione che ottempera alla propria deontologia rispettando i patti sottoscritti è una Assicurazione seria; altrimenti, è una assicurazione poco seria, non degna di fiducia alcuna.

Ciò premesso,

la polizza assicurativa, (cfr.: vedere allegato "151 00435557 polizza rischi industriali"), stipulata tra Italgasbeton ed Assitalia, tra gli altri eventi possibili, assicura lo "scoppio" con la seguente definizione al capitolo DEFINIZIONI: *"il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione"* - cfr. pag. 6, distinguendolo da *"esplosione, dovuta a reazione chimica"* - cfr. pag. 5

Al capitolo CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE, NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE, all'art. 17 è descritta la procedura per la valutazione del danno, all'art. 18 è scritto: *"i risultati delle operazioni di verifica dell'esistenza, qualità e quantità, del valore delle cose assicurate sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa"*

Al capitolo CLAUSOLE SPECIALI, all'art. 4 – anticipo indennizzi è scritto: *"l'assicurato ha diritto ad ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto . . . omissis . . . l'acconto non potrà comunque essere superiore a euro 1.033.000,00 . . ."*

Antefatto:

la produzione dei blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato base calce prevede:

- la formulazione di una miscela di circa 40.425 kg di polveri di sabbia, calce, cemento e 19.275 kg di acqua, che diventa in tempi rapidi prima un fluido denso, poi un budino plastico, quindi un solido poco consistente imbibito di acqua
- una fase di maturazione in autoclave a circa 180 ° C e 12,5 bar con vapore saturo che consente di velocizzare il processo di mineralizzazione dei pani imbibiti di acqua

Quindi, in autoclave sono sempre presenti oltre 19 ton di acqua liquida, imbibita nei blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato base calce, cui si aggiunge almeno un'altra ton di acqua costituita dalla condensazione del vapore durante la maturazione

Eventi

2007: in data 18 luglio **scoppia una autoclave** che distrugge oltre la metà dello stabilimento di produzione e genera la morte di un dipendente; l'impianto viene posto sotto sequestro giudiziario

2007: in data 25 luglio, l'ing. Gianni Mercati, responsabile Direzione Industriale Danni – Dir. Gen. Assitalia di Roma, effettua il primo sopralluogo sul luogo del disastro ed esprime la sua valutazione del danno ad alta voce: *"il danno è almeno di 12 milioni di euro!"*, sbiancando in volto, presenti l'ing. Paolo Siciliano ed il geom. Giuseppe Mauro periti di Assitalia oltre al geom. A. Natalini perito di Italgasbeton

2007: in novembre INA-Assitalia **non ottempera all'impegno contrattuale** che prevede la erogazione dell'acconto di 1.033.000,00 euro in base all'art. 4 delle Clausole Speciali

2008: in data 3 gennaio, il CTU del procedimento penale relativo allo scoppio del 18.07.2007 deposita la perizia sul disastro, da cui risulta che la **responsabilità dello scoppio** è da attribuire al fornitore dell'autoclave ed al suo progettista, nei cui confronti è in essere il procedimento penale per la morte del dipendente – (Proc. Pen. 437/08 PM presso Trib. Fr)

2008: in data 14 luglio, il Collegio Arbitrale, composto dalla terna dei periti preposti per stabilire l'ammontare del danno conseguente allo scoppio ai sensi dell'art. 17 della

polizza, sottoscrive all'unanimità il **Lodo Arbitrale** quantificando il danno pari a 7,4 milioni di euro allo stato, ed oltre 8,3 milioni di euro a nuovo, (cfr.: vedere allegato "processo verbale conclusivo di perizia")

2008: a metà dicembre la prima fase della ricostruzione dello stabilimento è completata e tutte le autorizzazioni sono ottenute: **la fabbrica può iniziare a riprendere la produzione**

2009: in data 14 gennaio, in presenza dei Direttori del Ministero dello Sviluppo Economico e di vari Assessori della Regione Lazio, l'incaricato della compagnia assicurativa **INA-Assitalia** dichiara che *"la compagnia non ritiene di dover pagare il rimborso dei danni subiti da Italgasbeton spa e conferma che **la perdita dei posti di lavoro non è un problema che riguarda Assitalia**"*, (cfr.: vedere allegato "verbale riunione con assitalia")

2010: in data 8 febbraio a seguito del tentativo di intermediazione di Confindustria, Assitalia ipotizza una proposta transattiva con Italgasbeton con un importo tra 1.800.000 e 2.750.000 euro, a fronte di una precedente proposta fatta verbalmente di circa 1.500.000 euro

2010: in data 3 agosto, il **Tribunale di Roma** condanna INA-Assitalia a rimborsare il danno dello scoppio, valore riconosciuto 6.920.000 euro + interessi a presentazione della fattura della nuova autoclave + spese legali per 17.000 euro; inoltre riconosce che il danno venga rimborsato ad Italgasbeton e non a BNL. La notizia rimane nei meandri della cancelleria (!) ed accade che Ina-Assitalia ha tutto il tempo per ricorrere in Corte d'Appello per ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza, (cfr.: vedere allegato "sentenza 18840/10")

2011: in data 3 marzo, a seguito di udienza del 25 febbraio a fronte di ricorso **presentato da Assitalia in data 23.12.2010 e ricevuto in data 12.01.2011**, la Corte di Appello di Roma **sospende la esecutività** della sentenza del tribunale di Roma del 3 agosto 2010 perché, (cfr.: vedere allegato "sospensione esecutività sentenza 18840/10"):

- a) *"in punto di fumus, la disputabilità della questione rende non implausibili, e comunque da approfondire, le ragioni delle appellanti"*,
- b) *"l'entità della somma è alta, stante le non irragionevoli perplessità sulla solvibilità in futuro della società creditrice"*

2011: in data 5 aprile, la Corte di Appello di Roma – a fronte della richiesta di anticipazione dell'udienza viste le condizioni della azienda – *"esprime parere negativo sia perché l'organizzazione delle udienze di questa Corte non consente l'accoglimento dell'istanza sia perché le ragioni riferite non risultano documentate"*, (cfr.: vedere allegato "1° rigetto istanza anticipazione udienza")

2011: in data 4 novembre, la Corte di Appello di Roma **rinvia al 13.10.2013** l'udienza per la precisazione delle conclusioni malgrado gli avvocati di tutte le parti avessero convenuto ed espresso l'opportunità di concludere quanto prima; il presidente della Corte d'Appello – in disaccordo con il Consigliere che aveva proposto addirittura il 13.10.2015! – ha invitato l'avvocato di Italgasbeton a presentare la richiesta di anticipazione dell'udienza.

2012: in data 3 febbraio, la Corte d'Appello di Roma rigetta la richiesta di anticipazione dell'udienza fissata il 13.10.2013 perché *"le udienze collegiali più ravvicinate nel tempo risultano già impegnate da processi di maggiore anzianità di iscrizione ed il carico dei ruoli di ciascun magistrato non consente l'inserimento di altre cause"*, (cfr.: vedere allegato "2° rigetto istanza anticipazione udienza")

2012: in data 29 marzo, la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** *"pone l'attenzione sulle vicende giudiziarie della società"* e sollecita il Ministero della Giustizia ed il Ministero dello Sviluppo Economico di seguire il caso *"con preghiera di fornire risposta alla società e di tenerla informata degli sviluppi"*, (cfr.: vedere allegato "risposta Presidenza Consiglio dei Ministri")

2012: in data 30 marzo, l'ing. U. Ceccarelli chiede udienza ai Giudici formanti il Collegio della 3° sezione della Corte d'Appello di Roma e, nell'occasione perora la richiesta di

anticipazione dell'udienza, pena il fallimento della società e la perdita conseguente di oltre 150 posti di lavoro tra diretti ed indiretti. Il presidente ed i consiglieri ascoltano ed invitano a presentare una nuova istanza di anticipazione, (cfr.: vedere allegato "promemoria colloquio in Corte d'Appello")

2012: in data 29 maggio viene presentata nuova istanza di anticipazione dell'udienza conclusiva del procedimento Assitalia; forse a seguito degli interventi vari effettuati, la Corte d'Appello di Roma **anticipa** l'udienza **al 30.11.2012**

2012: in data 21 giugno viene **presentata una interpellanza parlamentare al Governo** a firma di 39 parlamentari circa la situazione di Italgasbeton e le relative posizioni nei confronti di Assitalia ed RDB spa, (cfr.: vedere allegato "Camera dei Deputati Seduta pubblica"); il **Governo** a mezzo del MiSE – Ministero dello Sviluppo Economico - fornisce delucidazioni e "garanzie" di intervento a favore della società, (cfr.: vedere allegato "MiSE risposta ad interpellanza urgente")

2012: in data 30 novembre la Corte d'Appello di Roma concede 60 giorni + 20 giorni alle parti per la precisazione delle conclusioni

2013: in data 1 marzo, la Corte d'Appello di Roma, "*letti gli atti*", (dimentica della perizia sottoscritta all'unanimità da tutti gli arbitri nel 2008 e della sentenza di 1° grado del 2010 in cui Assitalia viene condannata a pagare il danno periziato), ritiene "*che occorra procedere a consulenza tecnica d'ufficio*" ed emette **ordinanza di rimessione in fase istruttoria**, nominando il CTU in data 03.05.2013, (cfr.: vedere allegato "ordinanza di rimessione")

2013: in ottobre, il CTU del procedimento contro Assitalia deposita la perizia ove afferma che "*l'autoclave n. 5 è effettivamente scoppiata, in quanto tutti i fenomeni fisici che si sono verificati sono tipici di uno scoppio*"; riconosce che "*Italgasbeton, anche usando la buona diligenza, non poteva facilmente rendersi conto delle diversità . . . Coloro che potevano, invece, rilevare tali differenze erano l'ISPELS ed i collaudatori dell'autoclave, cosa che non è avvenuta . . . molto più difficile sarebbe stato rilevare l'utilizzo di un acciaio con caratteristiche differenti . . . solo un'indagine metallografica avrebbe potuto evidenziare le differenze*"; conferma il danno quantificato dal Collegio Arbitrale del 2008 rilevando che "*il danno effettivo subito dall'impresa Italgasbeton è certamente più consistente, soprattutto per il fermo di produzione e delle vendite, per i numerosi oneri finanziari sopportati per ripristinare gli impianti e riprendere la produzione, per l'impossibilità di poter sviluppare l'azienda . . e/o sviluppando nuovi impianti anche all'estero*", (cfr.: vedere allegato "CTU di ing. A. Ricciardi ")

2013: in data 13 dicembre, la Corte d'Appello di Roma finalmente **mette in decisione** la causa contro Assitalia e BNL. Da notare che in data 28 novembre 2013 la Corte d'Appello di Roma accoglie l'istanza di astensione del consigliere Angelo Martinelli, per cui l'ammissione in decisione "vede" un nuovo Collegio, rinnovato per i 2 terzi. In sede di udienza, pubblicamente il giudice consigliere dott. Lo Sinno esprime ad alta voce con tono di biasimo al nuovo Presidente della Corte, indicando l'ing. Ceccarelli, "*quello scrive!*", citando il 3° evento indicato nella lettera da ing. Ceccarelli inviata alle massime Istituzioni Italiane per evidenziare alcuni eventi occorsi nelle varie fasi della causa presso la Corte d'Appello di Roma

2014: in data 16 aprile, viene presentato **esposto alla Procura della Repubblica di Roma**, protocollo primi atti n. 063110, **contro avv. Gregorio / Assitalia** per i reati: calunnia / art. 368 + diffamazione / art 595

2014: in data 2 maggio, esce la "**scconcertante**" sentenza della Corte d'appello di Roma che contiene motivazioni che, oltre ad essere infondate e non comprensibili sotto il profilo giuridico, non corrispondono alla realtà storica dei fatti di causa.

La Corte, spingendosi in argomentazioni tecniche totalmente inesatte (cita il fenomeno della "fatica radiale" !? per riconoscere che la polizza assicurativa

non copre il disastro – non riconosciuto come scoppio!), arriva a sostenere che nell'autoclave di cui è causa non vi fosse l'acqua in fase liquida. Tutto ciò è smentito inconfutabilmente per tabulas. Pur di respingere la domanda di Italgasbeton ed accogliere quella delle compagnie assicurative, considera come oro colato le argomentazioni dedotte dal C.T. di parte dei gruppi assicurativi, che falsa la realtà ignorando la presenza dell'acqua. Eppure Il C.T. di parte dei gruppi assicurativi riconosce la presenza dell'acqua a pag. 5 della propria relazione e descrive l'evento occorso a pag. 23 in maniera corretta definendolo esplosione fisica da autoevaporazione! In alcun modo la “sconcertante” sentenza considera le valutazioni dei tecnici che hanno citato Letteratura e Scienza. Quello che è più grave è che la “sconcertante” sentenza non considera le valutazioni e le conclusioni del C.T.U. della Corte d'Appello stessa! (cfr.: vedere allegato “confutazione del convincimento della Corte”)

2014: in ottobre, viene avviato il ricorso in Cassazione contro la “sconcertante” sentenza della Corte d'appello di Roma, (cfr.: vedere allegato “ricorso in Cassazione”)

2016: La Suprema Corte di Cassazione cassa la *sconcertante sentenza* della Corte d'Appello di Roma perché **ha violato ben 4 articoli n. 1362, 1363, 1367, 1370** del Codice Civile e rinvia a nuova Corte d'Appello di Roma con sentenza 668/2016, (cfr.: vedere allegato “sentenza Cassazione n° 668-2016”)

La sentenza fa scuola giuridica!

Essa stabilisce che **“in presenza di clausole ambigue dovrà interpretarle contro il predisponente, ai sensi dell'art. 1370 del C.C.”**, (cfr.: vedere allegato “articolo su giuricivile, rassegna di diritto e procedura civile”)

Quindi Italgasbeton deve essere rimborsata da Assitalia-Generali senza alcun dubbio, (ed anche BNL - ndr. - deve riconoscere il diritto Italgasbeton, allorquando si dovessero interpretare le clausole del contratto predisposto da BNL).

2016: In data 28 giugno, la Corte d'Appello di Roma celebra l'udienza a seguito del ricorso avviato da Italgasbeton; purtroppo, poiché BNL artatamente ha avviato due altri ricorsi sullo stesso argomento, la Corte d'Appello di Roma – a fronte delle pretese di BNL di voler considerare il loro ricorso – ha dovuto operare per il ricongiungimento dei procedimenti e rinviare ad altra udienza in data 25 ottobre 2016.

In tale sede, la Corte rinvia alla **prossima udienza del 05.12.2017 !**

Per ultimo, Assitalia ha rifiutato il pagamento del rimborso di 3 altri sinistri del 2006 e 2008, di cui aveva già sottoscritto la liquidazione amichevole a fronte dell'importo riconosciuto del danno, (denuncia del 01.08.2006: sinistro n° 820464 di importo 35.000 euro; denuncia del 27.01.2009: sinistro 804674 di importo 32.620 euro; denuncia del 13.11.2006: sinistro 820464 di importo 25.000 euro). Presso il Tribunale di Roma è stato necessario produrre anche le dichiarazioni spontanee dei periti della stessa Assitalia, con le quali attestano di aver verificato la riparazione dei danni effettuata all'epoca ad opera dell'Italgasbeton. Nel procedimento R.G. 6769/2013 nel Tribunale di Roma, a fronte del diritto Italgasbeton al rimborso di tre sinistri risalenti al 2006 e 2008, Assitalia-Generali ha dichiarato al giudice che essa vuole pagare, ma **“non può perché BNL ha posto la riserva di essere pagata al posto della Italgasbeton”!** Attuale procedimento in Corte d'Appello di Roma, R.G. da definire: **prossima udienza a data da definire**

Tale comportamento è incomprensibile e contrario alle dimensioni economiche nonché alla deontologia di una compagnia assicurativa quale è Assitalia – Generali (i cui CEO, dr. Mario Greco e seguenti, continuano pomposamente a dichiarare al mondo che *“il bilancio industriale di Generali attesta un andamento positivo con raccolta premi a 70 MILIARDI di euro e risultato operativo di 4,2 MILIARDI di euro”*). Ogni anno, Generali registra un utile netto di oltre 1 miliardo di euro!

Salvo immaginare / ipotizzare che esso tenda di proposito a prendere tempo al fine di conseguire il fallimento di Italgasbeton per ridurre l'esborso dovuto.

Italgasbeton denuncia pertanto il comportamento sopradescritto e continua a credere che esista la Giustizia in Italia, in quanto ritiene amorale ma – soprattutto – non degno di una Assicurazione quanto posto in essere da Assitalia.

Altra circostanza suggestiva è che la Banca Nazionale del Lavoro, parte in causa in primo grado, in Cassazione ed in Appello, ancora chieda che l'indennizzo del sinistro venga pagato direttamente a lei. Oltre a pretendere tale richiesta - giuridicamente infondata, BNL è anche oggetto di causa civile e di procedimento penale per usura, (procedimento in Tribunale di Roma R.G. 60313/2013 al momento archiviato perché assente la dazione di denaro) - immediatamente ripristinabile quando presente la dazione di danaro, ai sensi del Codice Penale.

QUO USQUE TANDEM ABUTERE, ASSITALIA, PATIENTIA NOSTRA?
FINO A QUANDO ABUSERAI, ASSITALIA, DELLA NOSTRA PAZIENZA?